

(N. 1084)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 GIUGNO 1955

Modificazioni alle norme sul collocamento a riposo dei magistrati dell'Ordine giudiziario.

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'articolo 5 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, « tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età ».

Consegue da questa norma il non lieve inconveniente che gli uffici giudiziari, nella maggior parte dei casi, sono privati dell'opera dei magistrati che raggiungono il limite di età durante il corso dell'anno giudiziario; e tale inconveniente non è attenuato — in rapporto principalmente ai posti di magistrato di appello e di magistrato di cassazione — dalla possibilità di una sollecita sostituzione, giacchè il sistema vigente delle promozioni alle categorie indicate non lo consente.

Le promozioni anzidette, infatti, sono disposte in un unico momento (di regola alla fine dell'anno) al termine dei rispettivi concorsi, quando è dato di conferirle ai vincitori dei concorsi stessi e ai promovibili per scrutinio, rispetto ai quali i primi hanno la precedenza.

Avviene così che i posti che man mano vengono a rendersi vacanti restano scoperti a volte anche per lungo periodo.

Un mezzo per ovviare a questi inconvenienti è la introduzione nell'ordinamento giudiziario

di una norma in virtù della quale i collocamenti a riposo per limiti di età non avvengono, come ora accade, alla scadenza del 70° anno di età, bensì ad una data fissa, così come è stabilito per i professori degli istituti di istruzione superiore e media, data che però come sarà appresso osservato, non può essere quella coincidente colla ripresa effettiva dell'attività giudiziaria e dopo le ferie, e che precede il termine entro il quale devono annualmente conferirsi le promozioni ai posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione.

Ispirata all'accennato criterio è la norma che si propone, la quale si dimostrerà altresì utile ad assicurare il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura che non potrà riunirsi per provvedimenti singoli, ma dovrà nelle sue riunioni esaminare problemi e provvedimenti di ampia portata.

Nella formulazione si è dovuto tenere presente, anche per escludere ogni onere finanziario, la necessità di mantenere in ruolo i magistrati dopo il compimento del 70° anno e fino al 31 dicembre; per questa ragione la si è preferita alla formula usata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565,

riguardante i professori degli istituti di istruzione superiore (1); si è dovuto poi escludere esplicitamente che possano essere conferite promozioni dopo il compimento del 70° anno, allo scopo di evitare un effetto che senza dubbio andrebbe oltre la finalità della norma, informata esclusivamente alle esigenze del servizio.

* * *

Non può omettersi peraltro di rilevare un inconveniente (se tale lo si voglia considerare) cui la norma proposta potrebbe dar luogo nella concreta applicazione. Da essa infatti deriva — come ineluttabile conseguenza — che le promozioni sulle vacanze dipendenti da collocamento a riposo per limiti di età, non potrebbero avere effetto da date anteriori al 31 dicembre, posto che a questa data le stesse vengono a verificarsi.

Se quindi eventualmente fosse possibile conferire le promozioni prima della fine dell'anno, si dovrebbe tardare a disporle: e ciò potrebbe apparire svantaggioso per gli interessati.

È da precisare peraltro che il ritardo non riguarderebbe tutte le promozioni in blocco; a concorsi espletati potrebbero essere disposte senza indugio le promozioni sulle vacanze già esistenti: le vacanze cioè causate da eventi imprevisti, ed ugualmente senza indugio potreb-

(1) « I professori degli istituti di istruzione superiore compiuto il 70° anno di età, vengono collocati a riposo. Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio sino al termine dell'anno accademico medesimo ». È da tenere presente che tale disposizione è stata sostituita da altra (articolo 1 decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251) che esplicitamente prevede il collocamento fuori ruolo.

bero disporsi le nomine agli uffici direttivi superiori che per la stessa causa si rendessero vacanti. Ma non è dato di trovare miglior correttivo all'inconveniente accennato.

È infatti da escludere che i magistrati raggiunti dal limite di età possono essere considerati in soprannumero e posti quindi fuori ruolo; e già se ne è indicata la ragione alla quale ragione altre se ne potrebbero aggiungere di varia natura.

È altresì da escludere che si possa fissare la data del collocamento a riposo ad un momento anteriore (ad esempio al 1° ottobre, data che sotto un certo aspetto potrebbe apparire preferibile, coincidendo essa con l'inizio effettivo dell'attività giudiziaria degli uffici). Una disposizione del genere importerebbe infatti la necessità di modificare una norma fondamentale e tradizionale in materia di promozioni e cioè l'articolo 1, secondo comma della legge 18 novembre 1952, n. 1794, il quale stabilisce che le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Cassazione sono conferite per il numero di posti corrispondente alle vacanze previste dell'anno solare in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente. Invece che all'anno solare si dovrebbe necessariamente avere riguardo al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre, non potendo ovviamente considerarsi vacanze di un determinato anno quelle che dipendono da collocamento a riposo che, per essere stato raggiunto il limite di età dopo il 1° ottobre, devono disporsi l'anno successivo. Ciò importerebbe però modificazioni del sistema di troppo ampia portata, che non sembrano opportune.

A queste considerazioni si ispira il disegno di legge, di cui appresso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è modificato come appresso:

« Tutti i magistrati sono collocati a riposo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno nel quale compiono 70 anni di età. Dopo il compimento del 70° anno non possono conseguire promozioni ».